



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

12 marzo 2020, n. 4

Misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana;

Visto lo Statuto della Regione Umbria;

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 "*Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali*";

Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" ed, in particolare, l'art. 32 che dispone al comma 1: "*1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.*", proseguendo al comma 3: "*3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.*";

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08 marzo 2020 che a sua volta richiama i sotto elencati provvedimenti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale”*;

Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Richiamata l'ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 26 febbraio 2020, n. 1 *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

Richiamata altresì l'ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 4 marzo 2020, n. 3 *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019 nel territorio della Regione Umbria”*;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

Art. 1

1. Al fine di contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, la Presidente della Giunta regionale, il Vice Presidente della Giunta regionale, gli Assessori, il Gabinetto della Presidente della Giunta regionale ed i Direttori regionali sono tenuti ad adottare le seguenti misure ed a rispettare i sotto riportati comportamenti:
 - a) evitare di fissare appuntamenti o incontri, salvo che non abbiano carattere essenziale, limitare gli stessi e preferire le modalità di svolgimento telematico;



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

- b) nello svolgimento degli appuntamenti ritenuti “essenziali” per lo svolgimento dell’attività istituzionale i suddetti soggetti sono tenuti a rispettare le misure igienico sanitarie riportate nell’Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 che per maggiore chiarezza si riportano:

“Misure igienico-sanitarie:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.”.

2. Gli incontri dovranno essere svolti in luoghi o sale più ampie e comunque atte a garantire il rispetto delle distanze di sicurezza di minimo un metro.
3. La Presidente e il Vice Presidente della Giunta regionale non possono presenziare contemporaneamente agli stessi eventi. Fatta salva la partecipazione attraverso mezzi telematici. Sono escluse dall’applicazione del presente comma le riunioni degli organi collegiali della Giunta regionale.

Art. 2

1. Tutte le sedi regionali per la durata dell’emergenza dovranno essere quotidianamente pulite con prodotti idonei ad igienizzare e detergere a fondo a base di ipoclorito di sodio o alcool o ogni altro prodotto idoneo.
2. Gli accessi alle sedi regionali sono, a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento, limitati ai soli soggetti autorizzati e previo appuntamento. Per la restante utenza resta al momento interdetto l’accesso diretto, gli uffici potranno essere contattati a mezzo telematico o attraverso i recapiti telefonici riportati nel sito istituzionale della Regione Umbria: <http://www.regione.umbria.it>.
3. Il personale addetto al Front Office delle sedi regionali è munito di mascherine.



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

Art. 3

1. Le disposizioni della presente ordinanza sono applicabili agli operatori ed utenti del Centro Operativo Regionale (COR) di cui alla d.g.r. n. 126/2020.
2. Presso il COR e la sede di Palazzo Donini le operazioni di pulizia di cui al comma 1 dell'art. 2 vengono svolte due volte al giorno.
3. Il coordinatore del COR può emanare ulteriori disposizioni operative che si ritenessero necessarie a garantire la funzionalità del COR.

Art. 4

1. I Direttori regionali sono chiamati ed assicurare adeguate misure di protezione e prevenzione ritenute necessarie per i dirigenti ed i dipendenti regionali, in particolare quelli che partecipano alla Task Force.

Art. 5

1. Le disposizioni sopra riportate sono efficaci a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza, fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i destinatari dell'ordinanza medesima.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Giunta della Regione.

Perugia, lì 12/03/2020

Presidente Donatella Tesei

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge